

**REGOLAMENTO PER LA RIDUZIONE DELLA TARI CONCESSA ALLE UTENZE
DOMESTICHE ANNO 2021**

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 74 del 30/06/2021 e modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 77 del 30/07/2021.

INDICE

TITOLO I – ELEMENTI GENERALI	2
Art. 1 – Scopo e oggetto del regolamento	2
TITOLO II – BENEFICIARI ED ENTITA’ DELLE RIDUZIONI	2
CAPO I – BENEFICIARI DELLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE	2
Art. 2 – Soggetti beneficiari delle riduzioni	2
Art. 3 – Requisiti	2
CAPO II – QUANTIFICAZIONE ED ASSEGNAZIONE DELLE RIDUZIONI	2
Art. 4 – Forma ed entità delle riduzioni	2
Art. 5 – Procedure per l’erogazione del contributo	3
Art. 6 – Obblighi del beneficiario, controlli e revoche	3
TITOLO III – NORME FINALI	6
Art. 7 – Report al Consiglio comunale sull’attuazione delle misure e norme finali	6

TITOLO I – ELEMENTI GENERALI

Art. 1 – Scopo e oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in coerenza con i principi della Delibera ARERA n. 158 del 07/05/2020, disciplina modalità e procedure per la riduzione della TARI dovuta alle utenze domestiche di Mazara del Vallo per l'anno 2021.
2. In particolare i destinatari principali delle riduzioni di cui al comma 1 sono individuati nei soggetti che, a causa della crisi economica derivata dall'emergenza COVID – 19, versino in condizioni di difficoltà sociale ed economica.

TITOLO II – BENEFICIARI ED ENTITA' DELLE RIDUZIONI

CAPO I – BENEFICIARI DELLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Art. 2 – Soggetti beneficiari delle riduzioni

Sono beneficiari delle riduzioni del presente Titolo i soggetti che a causa della crisi economica derivata dall'emergenza COVID – 19, versino in condizioni di difficoltà sociale ed economica, in base al criterio del valore ISEE, così come previsto dall' art. 53 del D. L. "Sostegni-bis" (D. L. n. 73 del 2021) in merito all'adozione di " misure urgenti di solidarietà Alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche", cosiddetto Fondo di Solidarietà Alimentare.

Art. 3 – Requisiti

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al presente Titolo i soggetti di cui all'articolo 2 devono essere in possesso di tutti i seguenti requisiti generali:

- a) Essere soggetti passivi TARI del Comune di Mazara del Vallo;
- b) Versare in condizioni di difficoltà sociale ed economica;
- c) Non aver beneficiato di altra contribuzione/agevolazione prevista dal fondo di solidarietà alimentare ai sensi dell'art. 53 del D.L. "sostegni bis".

CAPO II – QUANTIFICAZIONE ED ASSEGNAZIONE DELLE RIDUZIONI

Art. 4 – Forma ed entità delle riduzioni

1. Gli aiuti di cui al presente Capo II sono concessi nella forma di riduzioni della quota variabile della TARI complessivamente dovuta per l'anno 2021 dal beneficiario.

L'agevolazione è calcolata in misura pari all'intero tributo, depurato dalla quota relativa alla copertura dei costi fissi del servizio, dovuto dal beneficiario per l'anno 2021 e in base al valore ISEE e alle percentuali di seguito specificati:

- a) Abitazioni occupate da nuclei familiari con indicatore ISEE non superiore a €. 3.000,00, riduzione pari al 80% della parte variabile della tariffa;
 - b) Abitazioni occupate da nuclei familiari con indicatore ISEE compreso tra € 3.000,01 e €. 6.000,00, riduzione pari al 70% della parte variabile della tariffa;
 - c) Abitazioni occupate da nuclei familiari con indicatore ISEE compreso tra € 6.000,01 e €. 12.000,00, riduzione pari al 40% della parte variabile della tariffa.
2. Le riduzioni saranno concesse a tutti i beneficiari in possesso dei requisiti di cui al Capo I nei limiti complessivi della dotazione finanziaria all'uopo assegnata secondo il disposto dell'articolo 2 del presente regolamento e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Qualora il complesso della riduzione sia superiore alla dotazione finanziaria messa a disposizione, troverà applicazione quanto previsto dall'articolo 5. L'agevolazione non può cumularsi con altre agevolazioni/riduzioni già previste e analoghe a quella oggetto della presente regolamentazione e, comunque, il cumulo con altre forme agevolative non potrà eccedere la quota variabile tari 2021 dovuta.
 3. In caso di più nuclei familiari coabitanti lo stesso immobile identificato catastalmente in maniera univoca, l'agevolazione potrà essere riconosciuta una sola volta e il valore ISEE da dichiarare dovrà far riferimento a tutti i soggetti occupanti l'immobile.

Art. 5 – Procedure per l'erogazione del contributo

1. Le procedure di assegnazione ed erogazione dei contributi seguono criteri di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità degli atti.
2. Per le finalità di cui sopra, verrà emesso apposito avviso pubblico, cui dovrà essere data massima diffusione, specificando almeno i seguenti elementi:
 - Finalità e obiettivi;
 - Dotazione finanziaria;
 - Riferimenti normativi ed amministrativi dell'avviso;
 - Beneficiari;
 - Requisiti di ammissibilità;
 - Forma e intensità della riduzione;
 - Modalità e termini di presentazione della domanda con eventuali allegati richiesti;
 - Modalità di analisi della domanda;

- Pubblicazione degli esiti della analisi di ammissibilità delle domande;
- Comunicazione della riduzione concessa;
- Modalità di fruizione della riduzione;
- Obblighi del beneficiario;
- Controlli;
- Cause di decadenza e di revoca.

3. Le domande presentate saranno istruite sulla base dei seguenti aspetti:

a) Ricevibilità:

- inoltro della domanda nei termini e nelle forme previste dall'Avviso;
- completezza e regolarità della domanda e degli allegati;

b) Ammissibilità:

- Sussistenza di tutti i requisiti di ammissibilità previsti dall'Avviso.

4. Il Responsabile del procedimento, effettuata la verifica della sussistenza dei requisiti di ricevibilità e ammissibilità, redige l'elenco provvisorio delle istanze ammissibili in ordine crescente del valore ISEE dichiarato. Nel caso in cui due o più nuclei familiari presentino lo stesso valore ISEE, verrà assegnata la precedenza a chi possiede almeno uno dei seguenti requisiti:

- a. Presenza di almeno un soggetto invalido nel nucleo familiare;
- b. Presenza di almeno un soggetto ultrasettantenne nel nucleo familiare;
- c. Presenza di almeno due figli nel nucleo familiare.

Nel caso di compresenza dei predetti requisiti, la preferenza verrà attribuita in base al maggior numero di requisiti; in tutti gli altri casi residuali, la preferenza verrà attribuita dando priorità secondo il seguente ordine: a –b- c.

Tale elenco verrà pubblicato per trenta giorni durante i quali è concessa ai beneficiari la possibilità di accesso e di verifica.

5. Terminata la procedura di cui infra:

- a. qualora il totale delle riduzioni concedibili, in relazione agli esiti dell'istruttoria sia pari o inferiore alla dotazione finanziaria di cui al comma 2 dell'articolo 5, si procede all'approvazione dell'elenco definitivo delle istanze ammissibili con provvedimento dirigenziale ed alla sua pubblicazione che ha valore quale comunicazione ai beneficiari dell'ammissione alla riduzione e dell'importo definitivo assegnato. In tal caso si potranno prendere in considerazione le domande pervenute oltre i termini indicati nell'avviso al fine di esaurire tutte le

risorse disponibili oppure la procedura potrà essere reiterata in assenza di domanda pervenute oltre i termini;

- b. qualora il totale dei contributi concedibili, in relazione agli esiti sia superiore alla dotazione finanziaria complessiva di cui al comma 2 dell'articolo 5, si procederà agli adempimenti di cui alla superiore lettera a) individuando i soggetti beneficiari in ordine crescente del valore ISEE dichiarato e nel rispetto dei requisiti indicati al comma 4 dell'art. 5, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile.

6. il servizio Tributi provvederà quindi a stilare l'elenco dei soggetti beneficiari della presente agevolazione. Tale elenco dovrà contenere:

- l'identificativo del beneficiario;
- l'ammontare del tributo dovuto 2021;
- l'importo della voce "costi variabili" riferita alla bollettazione tari 2021;
- la percentuale di agevolazione riconosciuta;
- l'importo del contributo concesso secondo i criteri di cui al comma 1 dell'art. 4.

7. Tale elenco, cui dovrà essere data massima diffusione, verrà pubblicato all'albo pretorio del comune di Mazara del Vallo e sul sito web del comune stesso, nell'apposita sezione "Tari".

8. Gli uffici, in esito al riconoscimento dell'agevolazione, provvederanno alle attività di emissione degli avvisi di pagamento ricalcolati tenendo conto della misura dell'agevolazione spettante e degli eventuali pagamenti già eseguiti in acconto per l'anno in corso.

Art. 6 – Obblighi del beneficiario, controlli e revoche

1. Il Beneficiario è obbligato a:

- a) rispettare le disposizioni del presente regolamento e degli atti amministrativi posti in essere in esecuzione dello stesso nonché le eventuali istruzioni emanate dagli uffici comunali;
- b) fornire, entro i termini assegnati, eventuali dati, notizie, documenti che saranno richieste, in qualunque momento, e quindi anche successivamente alla comunicazione di concessione del contributo ed alla sua erogazione;
- c) consentire eventuali verifiche, accessi, accertamenti, ispezioni, controlli in loco;
- d) acconsentire affinché il Comune di Mazara del Vallo renda pubblici i dati della riduzione assegnata;

2. Il Comune di Mazara del Vallo, anche mediante il supporto di altri enti della pubblica Amministrazione, si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche, accessi, accertamenti, ispezioni, controlli anche in loco sul rispetto delle disposizioni del presente capo e degli atti amministrativi emanati in attuazione dello stesso.

TITOLO III – NORME FINALI

Art. 7 – Report al Consiglio comunale sull’attuazione delle misure e norme finali.

1. La relazione annuale sullo stato di attuazione del programma e dell’attività svolta, presentata al Consiglio comunale, comprenderà un report sugli interventi realizzati e sulle risorse impiegate in attuazione del presente regolamento.
2. Con delibera consiliare potrà procedersi ad ampliare l’arco temporale di riferimento delle presenti norme regolamentari.
3. Il presente regolamento modifica ed integra le agevolazioni sociali previste al comma 1 lettera a) e b) dell’art. 38 del regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) nella sua componente TARI approvato con propria deliberazione n. 59 del 08 settembre 2014 per l’anno 2021.
4. Il presente regolamento sarà applicato anche per la concessione delle stesse agevolazioni finanziate con eventuali ulteriori risorse che saranno assegnate al comune per la medesima finalità da altri enti del settore pubblico e/o da soggetti terzi.